



Comune di San Leo

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2017

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo del Comune di San Leo sulle società partecipate non quotate, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta gestione e la coerenza rispetto alle linee strategiche stabilite dall'amministrazione comunale.

La disciplina e il funzionamento del controllo analogo si uniformano al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli il segretario comunale, i responsabili di settore ed i dipendenti dell'ente

Articolo 2 Soggetti destinatari

Il presente regolamento si applica alle società in cui il Comune di San Leo detiene quote di proprietà, le quali si distinguono in:

- società di capitali controllate dal Comune di San Leo;
- società di capitale partecipate dal Comune di San Leo.

Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali in relazione alle quali il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (computati anche i voti spettanti a società controllate) ovvero esercita un'influenza dominante ai sensi del D.Lgs.333/2003.

I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti delle società non quotate partecipate dal Comune di San Leo, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

Articolo 3 Funzioni di indirizzo

L'amministrazione definisce preventivamente gli indirizzi, intesi come strategie ed assegnazione degli obiettivi gestionali e delle finalità di breve e medio periodo che le società devono perseguire nell'esercizio della propria attività.

Il Comune esercita la funzione di indirizzo tramite il sistema di programmazione dell'ente annuale e triennale (Bilancio annuale e triennale, Documento Unico di Programmazione, ecc.) nei quali sono indicati gli obiettivi da conseguire in relazione alla partecipazione del Comune in società, con particolare riguardo a quelle alle quali il Comune ha affidato direttamente attività comunali o servizi pubblici. Nella programmazione il Comune tiene conto dei limiti o vincoli di legge, con riguardo soprattutto a quelli di finanza pubblica e sulle assunzioni di personale, alle quali le società siano assoggettate.

L'esercizio della funzione di indirizzo richiede, nella distinzione delle competenze, l'intervento degli organi politici e dei responsabili di settore con un ruolo di controllo, decisionale e propositivo.

Articolo 4 Compiti degli organi comunali

I principali compiti degli organi politici, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo ed in relazione alla specificità degli atti societari, sono i seguenti:

- Consiglio Comunale: il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, anche con riferimento al rispetto delle normative concernenti gli enti locali.

- Giunta Comunale: la Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società partecipate. In particolare:
 - approva gli eventuali indirizzi per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società partecipate;
 - assegna le azioni di controllo connesse agli obiettivi impartiti alle società partecipate nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'ente.
- Sindaco: il Sindaco, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Comune:
 - partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea della società partecipata ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale;
 - promuove e partecipa alle riunioni delle assemblee, di sindacato di controllo e/o dei compiti di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.
 - nomina con proprio decreto gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale (ove obbligatorio per legge o per statuto).

Articolo 5 Funzione di controllo

La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi del Comune e delle relative modalità di svolgimento da parte della società partecipata.

Le tipologie di controllo attuate dal Comune sono le seguenti:

- Controllo sulle prestazioni operative e gestionali. Si sostanzia nella verifica periodica che la gestione societaria sia effettuata nell'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e degli eventuali atti organizzativi – regolamentari in materia di assunzioni, esecuzione di lavori (anche in economia), appalti e forniture, affidamento incarichi. Si esplica attraverso specifiche verifiche (eventualmente svolte anche presso le sedi societarie).
- Controllo economico – finanziario. Ha l'obiettivo di verificare se la gestione economico finanziaria si svolga in coerenza con i dati di previsione ovvero se richieda interventi correttivi.
- Controllo di efficacia, corrispondente all'obiettivo di garantire che la società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt.2422 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 Controllo sulle prestazioni operative e gestionali – Contenuti e strumenti

Si esercita mediante la verifica che le Società si siano uniformate alle disposizioni di legge ed in particolare di assunzioni di personale (ad esempio relativamente all'adozione di procedimenti selettivi/comparativi previsti dalla vigente normativa), esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali, ecc.

Articolo 7 Controllo economico – finanziario - Contenuti e strumenti

Per consentire un adeguato controllo economico finanziario, le Società devono recepire le seguenti disposizioni ed obblighi:

- Predisporre un budget economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo illustrando l'andamento gestionale e finanziario atteso, nonché gli obiettivi che si intendono perseguire, forzatamente congruenti con quelli contenuti negli atti di programmazione del Comune. Il budget dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune, di norma non oltre il 30 novembre dell'esercizio precedente. Tale data può essere posticipata previa adeguata

motivazione da parte del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Società.

- Predisporre almeno un bilancio infra annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, relativo alla gestione del primo semestre, da trasmettere al Comune non oltre il 31 luglio, nel quale andranno evidenziate eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto alle previsioni che possano richiedere interventi da parte della Società e/o del Comune stesso.
- Presentare annualmente al Comune, almeno 15 giorni prima della sua approvazione, il bilancio d'esercizio societario. Il bilancio d'esercizio dovrà essere corredato da relazione dell'organo amministrativo (costituente apposita sezione della relazione ex art.2828 C.C. ovvero autonoma relazione in caso di bilancio in forma abbreviata). La relazione dovrà illustrare le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati, nonché i risultati economici, patrimoniali e finanziari ottenuti nella gestione, nonché gli scostamenti rispetto al budget con indicazione delle relative circostanziate motivazioni.
- Trasmettere al Comune copia del bilancio approvato entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Articolo 8

Controllo di efficacia – Contenuti e strumenti

Si esplicita tramite la verifica della qualità dei servizi offerti, ad esempio, tramite la verifica della rispondenza a quanto previsto dal contratto di servizio nelle prestazioni rese a favore del Comune, l'analisi degli eventuali reclami pervenuti, l'analisi del customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti).

Articolo 9

Struttura organizzativa

Al fine di garantire le modalità di controllo di cui agli artt. 5 e seguenti, l'amministrazione si avvale della seguente organizzazione:

- per il controllo sulle prestazioni operative e gestionali, del settore contabile finanziario con il supporto del segretario comunale;
- per il controllo economico – finanziario, del settore contabile finanziario con il supporto dell'organo di revisione del Comune;
- per il controllo di efficacia, dei settori competenti per materia.

Il settore contabile finanziario assume anche un ruolo di coordinatore del sistema, svolgendo attività di supporto sia alla struttura tecnica che a quella politica.

I settori comunali competenti per materia ed il settore contabile finanziario, per le rispettive competenze, monitorano le informazioni di cui agli articoli precedenti e qualora vengano rilevate situazioni che non corrispondono agli obiettivi, ai programmi ed ai contratti con l'Amministrazione o che possano generare squilibri nel bilancio della società o in quello comunale, predispongono apposita segnalazione alla Giunta Comunale, la quale individuerà le azioni conseguenti, con definizione degli interventi correttivi ed informazione al Consiglio Comunale.

L'obbligo di segnalazione circa le predette situazioni pregiudizievoli permane in ogni caso anche in capo agli Amministratori della Società.

Articolo 10

Controllo sulle società "In House" partecipate da più Enti Locali

Il presente articolo disciplina le modalità di controllo da adottare nel caso di società "In House Providing", partecipate contemporaneamente dal Comune di San Leo e da altri Enti Locali.

Gli indirizzi strategici di tali Società ed il relativo controllo andranno esercitati – nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa – attraverso l'azione coordinata dei soci e le decisioni assunte in base al criterio della maggioranza e del peso dei singoli soci nel capitale. A tal fine è facoltà dei comuni soci costituire un'apposita Commissione o Comitato per il Controllo Analogico, costituito

eventualmente anche da membri esterni alle amministrazioni comunali, con la eventuale possibilità di individuare un ente capofila di tale commissione o comitato.

Il controllo operativo riguardante i servizi affidati direttamente dal Comune di San Leo alla Società da esso partecipata, sarà invece esercitato sulla base degli indirizzi già contenuti nel presente Regolamento e comunque nelle modalità ritenute più opportune.

Qualora gli altri Comuni soci (o l'eventuale Commissione per il Controllo Analogico) lo ritenessero necessario, il Comune di San Leo si adopererà comunque per mettere a conoscenza gli stessi circa le modalità di controllo e verifica adottate.

Articolo 11 Informazione e trasparenza

Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.

Le società sono tenute a fornire, a richiesta del Comune, entro il termine ad esse assegnato, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società.

Articolo 12 Sanzioni

Fatto salvo quanto sopra riportato, gli Amministratori delle Società partecipate ottemperano, in ogni caso, tempestivamente alle disposizioni date ed ai rilievi eventualmente formulati, ed assicura la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento a possibili squilibri economico finanziari, al rispetto delle norme imperative in materia di vincoli di finanza pubblica ed alle misure volte a garantire la regolarità, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di San Leo, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 codice civile.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della relativa delibera di adozione.